



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ATTO DI CONSIGLIO Seduta del 07/04/2016 n. 26

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA ORIZZONTALE E BARATTO AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE

L'anno **Duemilasedici** il giorno **Sette** del mese di **Aprile** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **ORDINARIA** ed in **PRIMA** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta PUBBLICA, il SINDACO Mirco SOPRANI ed i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	ADAMO HENRY	PRESIDENTE	Si
2	NARDELLA ANNA MARIA	CONSIGLIERE	Si
3	CALIMICI MARIA ASSUNTA	CONSIGLIERE	Si
4	DI GENNARO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
5	OLMETTI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Si
6	MORESCHI TOMMASO	CONSIGLIERE	Si
7	BELDOMENICO BARBARA	CONSIGLIERE	Si
8	CRUCIANELLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Si
9	ASCANI SIMONE	CONSIGLIERE	Si
10	FIORDOLIVA ROMINA	CONSIGLIERE	Si
11	LORENZETTI VALENTINO	CONSIGLIERE	Si
12	SANTINI ENRICO	CONSIGLIERE	Si
13	COLTRINARI ENNIO	CONSIGLIERE	Si
14	COLANTUONO SANTO	CONSIGLIERE	Si
15	CINGOLANI MARCO	CONSIGLIERE	Si
16	GABBANELLI LARA	CONSIGLIERE	Si
17	SOPRANI MIRCO	SINDACO	Si
Presenti N. 17		Assenti N. 0	

Assiste il Signor f.to **DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI** Segretario Generale.

Assume la Presidenza il Signor **ADAMO HENRY**.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ASCANI SIMONE, LORENZETTI VALENTINO e COLTRINARI ENNIO

Sono presenti, inoltre i seguenti assessori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	SERENELLI SERGIO	ASSESSORE	No
2	ANGELELLI ROBERTO	ASSESSORE	Si
3	BELVEDERESI TANIA	ASSESSORE	Si
4	MÈME' RICCARDO	ASSESSORE	No
5	RUSSO MASSIMILIANO	ASSESSORE	Si
Presenti N. 3		Assenti N. 2	

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 07/04/2016 n. 26

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n.8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 - P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 1



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 118 della Costituzione italiana il quale prevede che *"Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà"*;

ATTESO che tale principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività. L'intervento dell'entità di livello superiore, qualora fosse necessario, deve essere temporaneo e teso a restituire l'autonomia d'azione all'entità di livello inferiore;

RICHIAMATO altresì l'art. 3 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui *"I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;

CONSIDERATO che:

- La crescente richiesta di partecipazione dei cittadini alle decisioni e alle azioni che riguardano la cura di interessi aventi rilevanza sociale, presenti nella nostra realtà come in quella di molti altri paesi europei, ha oggi la sua legittimazione nella nostra legge fondamentale ed in molte leggi ordinarie. La Costituzione prevede, dopo la riforma del Titolo V, anche il dovere da parte delle amministrazioni pubbliche di favorire tale partecipazione nella consapevolezza delle conseguenze positive che ne possono derivare per le persone e per la collettività in termini di benessere spirituale e materiale;
- L'applicazione di questo principio ha un elevato potenziale di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche in quanto la partecipazione attiva dei cittadini alla vita collettiva può concorrere a migliorare la capacità delle istituzioni di dare risposte più efficaci ai bisogni delle persone e alle soddisfazioni dei diritti sociali che la Costituzione ci riconosce e garantisce;
- Da un lato alcune amministrazioni pubbliche hanno già intrapreso iniziative volte a favorire la sussidiarietà orizzontale e dall'altro la società civile si è mossa nella stessa direzione con azioni concrete sostenute peraltro da una parallela attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, di ricerca e di documentazione e, più in generale, di approfondimento scientifico del fenomeno;
- I cittadini attivi, applicando il principio di sussidiarietà (art. 118 ultimo comma della Costituzione), si prendono cura dei beni comuni. Entrambi, volontari e cittadini attivi, esercitano una nuova forma di libertà, solidale e responsabile, che ha come obiettivo la realizzazione non di interessi privati, per quanto assolutamente rispettabili e legittimi, bensì dell'interesse generale;

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 07/04/2016 n. 26

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n.8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part.I.V.A. 00123220428 - P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 2



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

- Quando la Costituzione afferma che i poteri pubblici "favoriscono le autonome iniziative dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà", essa legittima da un lato i volontari tradizionali, che da sempre svolgono attività che si possono definire di interesse generale, e dall'altro quei soggetti che si definiscono cittadini attivi, persone responsabili e solidali che si prendono cura dei beni comuni;
- I cittadini attivi, in quanto non proprietari bensì custodi dei beni comuni, esercitano nei confronti di tali beni un diritto di cura fondato non sul proprio interesse, come nel caso del diritto di proprietà, bensì sull'interesse generale. Ciò che giustifica il loro impegno è infatti solo in parte un loro interesse diretto e immediato alla produzione, cura e sviluppo dei beni comuni. C'è anche questo, certamente (e infatti questo può essere un elemento che differenzia i volontari dai cittadini attivi) ma ciò che spinge i cittadini attivi a prendersi cura dei beni comuni è la solidarietà. In sostanza, i volontari sono "disinteressati" in quanto vanno oltre i legami di sangue per prendersi cura di estranei, i cittadini attivi sono "disinteressati" in quanto vanno oltre il diritto di proprietà per prendersi cura di beni che sono di tutti. In entrambi i casi, si tratta di un'evoluzione quanto mai positiva della specie umana, che dimostra in tal modo di saper uscire dalla ristretta cerchia familiare e dall'individualismo proprietario per aprirsi al mondo.

ATTESO inoltre che l'art. 24 della legge n. 164/2014 (conversione del D.L. n. 133/2014), anche quale applicazione del principio sussidiario, introduce misure a favore della partecipazione delle Comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio, ovvero: *"I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute"*;

CONSIDERATO che:

- l'art. 24 della legge 164/2014 consente all'Ente di applicare specifiche riduzioni tributarie o tariffarie a fronte di corrispondenti servizi ed attività come sopra indicati;
- utilizzare l'opportunità concessa dalla vigente legislazione costituisce una grande opportunità economica, sociale, culturale e ambientale e che comunque alleggerirebbe anche il bilancio di nuclei familiari in difficoltà, che a causa della grave crisi che ha colpito il territorio ha comportato per alcune fasce sociali di

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 07/04/2016 n. 26

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n.8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part.I.V.A. 00123220428 - P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 3



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

cittadini notevoli difficoltà a pagare i tributi comunali, andando incontro, al contempo, all'esigenza di effettuare piccole ma fondamentali opere che oggi sono difficilmente eseguibili per motivi di bilancio;

DATO ATTO che:

- è stato redatto un regolamento comunale sulla sussidiarietà orizzontale, contenente istituti e modelli applicativi di carattere generale, per la cura dei beni comuni e per la valorizzazione di attività ed interventi di pubblico interesse;
- il suddetto regolamento prevede anche la possibilità del "*baratto amministrativo*" che non può essere applicato per eventuali debiti tributari e/o patrimoniali del contribuente né a situazioni di morosità pregressa e per un periodo temporale non superiore ai tre anni;

EVIDENZIATO che tale iniziativa è orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

VISTA a tal proposito la recente pronuncia della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Emilia Romagna, n. 27/2016, in materia di baratto amministrativo, che tra l'altro esclude l'applicazione retroattiva dell'istituto de quo;

ATTESO che:

- in tale materia il Consiglio comunale aveva anche approvato una mozione, a firma del consigliere comunale Coltrinari, a favore dell'istituzione di tale regolamentazione (cfr. deliberazione di consiglio comunale n.86 del 30.11.2015);
- il regolamento di che trattasi è stato sottoposto all'esame delle Commissioni Consiliari ai Regolamenti e quella ai Servizi Sociali in seduta congiunta in data 25.02.2016;

VISTO lo schema di Regolamento, allegato alla presente deliberazione, che coinvolge quasi tutti i Settori dell'Ente e quindi, ognuno per la propria competenza, procederà all'adozione di appositi provvedimenti attuativi;

RICHIAMATI a tal proposito:

- Il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- La legge 7/08/1990, n. 164 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL VII SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI per la regolarità tecnica;

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 07/04/2016 n. 26

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n.8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 - P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 4



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta allo stato attuale riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che potranno determinarsi solo a seguito di approvazione di provvedimenti attuativi da parte dei vari settori della struttura comunale che saranno coinvolti, ognuno per la parte di propria competenza;

DATO ATTO che entra in aula l'Assessore Memè;

UDITA l'illustrazione dell'Assessore ai Servizi Sociali Memè;

UDITI gli interventi dei consiglieri Coltrinari, Santini e Moreschi e Cingolani, cui seguono le precisazioni del Segretario Generale, , come risulta dal resoconto integrale della seduta al quale si fa riferimento;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa in forma palese, per alzata di mano, dai n. 17 componenti presenti e votanti, il cui risultato è stato accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente;

DE LIBERA

- 1^o) di approvare la premessa narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2^o) di approvare l'allegato schema di "Regolamento per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e del baratto amministrativo", composto da n. 28 articoli;
- 3^o) di dare atto che i vari Settori della struttura comunale saranno coinvolti, ognuno per la parte di propria competenza, nell'adozione di appositi provvedimenti attuativi, in conformità a quanto indicato nel presente regolamento;
- 4^o) di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente;
- 5^o) di dare atto che, con separata **VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE**, resa in forma palese, per alzata di mano, dai n. 17 componenti presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 07/04/2016 n. 26

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n.8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part.I.V.A. 00123220428 - P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 5



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

=====

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI



IL PRESIDENTE
f.to ADAMO HENRY

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, diverrà esecutiva il trascorsi 10 giorni dalla data su indicata di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL n. 267/2000.

Castelfidardo li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL n. 267/2000 e pubblicata in data. 11 APR. 2016.

Castelfidardo li

11 APR. 2016

11 APR. 2016



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 07/04/2016 n. 26

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n.8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 - P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 6




COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/04/2016

Castelfidardo, 11/04/2016



SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Maria Nocelli



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

n. 26 del 7-4-2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA N. 14636 DEL
06/04/2016

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla deliberazione avente per oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA ORIZZONTALE E BARATTO AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti d'ufficio;

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, 06/04/2016



RESPONSABILE DI SETTORE
BALDONI MAILA

Comune di Castelfidardo (AN)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO

DI SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE

E DEI BENI COMUNI URBANI

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 7.4.2016

CAPO I – NORME E PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 4 - LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

ARTICOLO 5 - SOGGETTI DELLA SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE

ARTICOLO 6 – CONTROLLI

ARTICOLO 7 - STRUMENTI E MODALITA' DI SOSTEGNO

ARTICOLO 8 – REQUISITI PER ATTUARE LE INIZIATIVE SUSSIDIARIE

CAPO II – GLI INTERVENTI SUSSIDIARI

ARTICOLO 9 - INIZIATIVE SUSSIDIARIE IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E FAMILIARE

ARTICOLO 10 - INIZIATIVE SUSSIDIARIE IN AMBITO SCOLASTICO ED EDUCATIVO

ARTICOLO 11 - MODALITA' SUSSIDIARIE DI SUPPORTO SCOLASTICO

ARTICOLO 12 - INIZIATIVE SUSSIDIARIE IN AMBITO CULTURALE

ARTICOLO 13- INIZIATIVE SUSSIDIARIE IN AMBITO AMBIENTALE E DI PROTEZIONE CIVILE

ARTICOLO 14 - INIZIATIVE SUSSIDIARIE PER IL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE

ARTICOLO 15 – INIZIATIVE SUSSIDIARIE IN AMBITO SPORTIVO

ARTICOLO 16 - SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DEL LAVORO GENERAZIONALE E DELL'INIZIATIVA ECONOMICA SOCIALE

ARTICOLO 17 – COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

CAPO III – PROCEDURE AMMINISTRATIVE ED ATTI CONSEGUENTI

ARTICOLO 18 – PROPOSTE DI COLLABORAZIONE E LORO ATTUAZIONE

ARTICOLO 19 – ACCORDI E CONVENZIONI DI COLLABORAZIONE

CAPO IV – STRUMENTI E MODALITA' DI VALORIZZAZIONE E DI SOSTEGNO

ARTICOLO 20 – STRUMENTI DI VALORIZZAZIONE E DI SOSTEGNO

ARTICOLO 21 – BARATTO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 22 – AUTOFINANZIAMENTO

CAPO V – RESPONSABILITA' E VIGILANZA

ARTICOLO 23 – ASSICURAZIONE

ARTICOLO 24 – MATERIALE DI CONSUMO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO 25 – PREVENZIONE DEI RISCHI

ARTICOLO 26 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTO DELLE RESPONSABILITA'

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27 – CLAUSOLE INTERPRETATIVE E DI AGGIORNAMENTO

ARTICOLO 28 – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

CAPO I

NORME E PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. La sussidiarietà orizzontale, riconosciuta dall'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, dall'articolo 3, ultimo comma del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164. e dalle disposizioni dello Statuto comunale, costituisce principio ispiratore delle attività dei pubblici poteri che sono tenuti a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. La sussidiarietà orizzontale si compone di due aspetti fondamentali: uno, negativo, che si sostanzia nel dovere di astensione dei pubblici poteri laddove le forze individuali e della società siano in grado di soddisfare i propri bisogni autonomamente; uno, positivo che implica l'affermazione di un dovere di intervento dei pubblici poteri ove gli individui e le forze sociali non abbiano la capacità di provvedere da sé alle proprie necessità.
3. Il presente regolamento intende disciplinare i rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale e l'azione del Comune di Castelfidardo.
4. Le iniziative del Comune di Castelfidardo e dei suoi organi istituzionali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, non possono ledere l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e i diritti acquisiti dagli stessi.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) *Beni comuni urbani*: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e

l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, conservazione, valorizzazione, recupero e/o sviluppo, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

b) *Cittadini attivi*: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, indicati dall'art. 4 del presente regolamento, che si attivano per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani.

c) *Comune o Amministrazione*: il Comune di Castelfidardo nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

d) *Gestione condivisa*: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di partecipazione.

e) *Baratto amministrativo*: complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione e dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni di tributi e di entrate patrimoniali.

f) *Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici*: interventi volti alla protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e mantenere ed immobili, per garantire e

migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità che rientrano nelle tipologie di cui all'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.

l) *Proposta di collaborazione*: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

l) *Accordi e/o convenzioni di collaborazione*: gli accordi attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani, disciplinanti tutti gli aspetti degli interventi sui beni comuni urbani.

m) *Aree ed immobili pubblici*: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

ARTICOLO 3

PRINCIPI GENERALI

1. L'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, svolte nel rispetto del principio di legalità, è regolata dalle vigenti disposizioni, ed è soggetta ad autorizzazione nei casi previsti dalla legge, dalle normativa regionale e da quella comunale.
2. L'attuazione del principio di sussidiarietà è prioritariamente diretta:
 - al miglioramento del livello dei servizi pubblici locali;
 - al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali;
 - alla promozione della cittadinanza attiva, intesa come effettiva partecipazione dei cittadini alla organizzazione solidale della comunità ed alla valorizzazione dell'interesse attivo al bene civico, culturale, sociale e morale della stessa comunità;
 - ad accrescere il senso di appartenenza e di partecipazione attiva tra i cittadini della comunità locale, promuovendo anche la cultura della solidarietà intergenerazionale;
 - alla cura, alla valorizzazione ed al recupero dei beni comuni urbani.

E' altresì diretta a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità, la amministrazione paritetica della cosa pubblica per la valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunità.
3. Le attività oggetto di intervento sussidiario sono favorite ed incentivate dall'ente pubblico secondo le modalità indicate dal presente regolamento.
4. Negli interventi di natura sussidiaria debbono essere garantiti i seguenti principi:
 - l'interesse generale, relativo all'attività prestata o al servizio assicurato;
 - l'accessibilità e l'universalità delle prestazioni, rispettose del divieto di discriminazione tra i possibili fruitori;
 - l'economicità dei servizi e delle attività, in termini sostanzialmente comparativi rispetto al possibile intervento pubblico;
 - la pubblicità e la trasparenza delle prestazioni;

- la gestione del bilancio improntata ai caratteri della trasparenza in materia, la democrazia interna, la corretta organizzazione del personale, il rispetto delle norme di legge (per le formazioni sociali).

ARTICOLO 4

LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerate attività di interesse generale, svolte dai cittadini in via sussidiaria, quelle relative ai beni comuni urbani, in particolare quelle assicurate:
 - a. in ambito socio-assistenziale e familiare;
 - b. in ambito scolastico ed educativo;
 - c. in ambito turistico-culturale;
 - d. in ambito ambientale e di protezione civile;
 - e. nel settore del patrimonio pubblico;
 - f. nei servizi per la valorizzazione del lavoro e dell'iniziativa economica sociale.
2. Sono escluse le attività ed i servizi a carattere strettamente economico-imprenditoriale, con esclusiva o prevalente finalità di lucro.

ARTICOLO 5

SOGGETTI DELLA SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE

1. I soggetti della sussidiarietà orizzontale che possono svolgere le attività di interesse generale sono i cittadini attivi, ed in particolare:
 - a. i cittadini, singoli o associati;
 - b. i comitati di quartiere;
 - c. le famiglie;
 - d. le imprese;
 - e. gli agenti del Terzo settore.

ARTICOLO 6

CONTROLLI

1. Il Comune, durante lo svolgimento degli interventi sussidiari, ha l'onere di controllare e di vigilare affinché si assicuri che l'azione assicurata dal privato sia idonea ed adeguata, potendo sempre il soggetto pubblico intervenire e se necessario sostituirsi al privato qualora questo risulti non esercitare adeguatamente l'attività d'interesse generale.
2. In particolare i controlli, svolti a cura della struttura organizzativa comunale (Settore), deputata alla gestione della proposta di collaborazione di cui all'art. 17, saranno indirizzati a verificare:
 - a. il rispetto dei principi indicati al comma 4 dell'articolo 2;
 - b. il rispetto del contenuto degli accordi e/o convenzioni di collaborazione, formalizzate con il Comune e/o con altri enti pubblici e privati;

- c. la quantità e la qualità delle prestazioni e/o dei risultati, misurabili anche in termini di standards qualitativi dei servizi offerti alla persona ed alla comunità (efficacia, efficienza ed adeguatezza dei livelli delle prestazioni);
 - d. il rispetto delle norme di legge e delle altre norme applicabili.
3. Potranno essere altresì attivati ulteriori controlli, anche a campione o con altra modalità predeterminata, relativi:
- a. alla struttura organizzativa del soggetto della sussidiarietà ed ai costi sostenuti per l'esercizio dell'attività/servizio;
 - b. ai livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni, anche mediante indicatori comparativi, in relazione a quelli (altrimenti) assicurati dal soggetto pubblico;
 - c. all'impatto sui beneficiari ed ai vantaggi (diretti ed indiretti) da essi ricevuti;
 - d. al grado di soddisfazione dell'utenza finale;
 - e. agli altri benefici (non esclusivamente di natura economico-finanziaria) che tali politiche sussidiarie generano a favore dei singoli e della collettività.

ARTICOLO 7

STRUMENTI E MODALITA' DI SOSTEGNO

1. Il Comune di Castelfidardo favorisce ed incentiva lo svolgimento di attività sussidiarie, mediante gli strumenti e le modalità consentiti dall'ordinamento giuridico, e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio e nel rispetto delle norme di contabilità pubblica.
2. Il Comune orienta la propria azione amministrativa a politiche di incentivo e di sostegno della sussidiarietà orizzontale assicurando:
 - a. La non sovrapposizione delle attività e/o dei servizi, astenendosi dal compimento di un'attività già svolta efficacemente ed in maniera completa da una formazione sociale;
 - b. La riduzione del perimetro d'azione pubblica, quale azione volta all'accrescimento dello spazio d'iniziativa e d'intervento da parte dell'operatore privato;
 - c. L'eliminazione o la riduzione di monopoli di fatto su servizi o attività che possano bloccare o disincentivare l'intervento dei soggetti della sussidiarietà orizzontale;
 - d. Il riconoscimento espresso all'attività sussidiaria del carattere di servizio pubblico o di pubblica utilità, mediante lo strumento della convenzione o dell'accreditamento;
 - e. La promozione dell'attività mediante la creazione, ovvero il miglioramento, delle più idonee condizioni di svolgimento della medesima, attraverso:
 - L'erogazione diretta di contributi, ausili finanziari e sovvenzioni, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990;
 - Le forme indirette di concessione di contributi economici (es. disponibilità d'uso gratuito di beni e attrezzature comunali, ovvero concessione gratuita di un diritto reale su un immobile comunale finalizzato alla gestione di un servizio di rilievo sociale, ovvero esenzioni o riduzioni di canoni o tariffe locali);
 - La riduzioni o la esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere (baratto amministrativo);

- La concessione del patrocinio comunale e la pubblicizzazione delle attività mediante i canali di comunicazione pubblica;
 - La semplificazione normativa e procedurale, anche mediante la adeguata valorizzazione degli istituti del silenzio assenso, dell'autocertificazione e del non appesantimento procedimentale.
3. Altre forme di promozione e di valorizzazione della sussidiarietà possono essere attuate dal Comune di Castelfidardo nel rispetto dei principi di legge, delle norme di contabilità pubblica, delle disposizioni dello Statuto comunale e dei vincoli di bilancio.

ARTICOLO 8

REQUISITI PER ATTUARE LE INIZIATIVE SUSSIDIARIE

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
- a. Essere residenti nel Comune di Castelfidardo;
 - b. Età non inferiore ad anni 18;
 - c. Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
 - d. Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.
2. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui all'art. 3 secondo comma del presente regolamento i requisiti richiesti sono:
- a. Sede legale nel Comune di Castelfidardo;
 - b. Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Castelfidardo;
 - c. Essere iscritte nell'apposito Registro Regionale se richiesto e/o previsto dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate o riconosciute).
3. Nel caso di intervento sussidiario da parte di Associazioni, prima dell'avvio dei servizi o dell'intervento medesimo, dovranno essere comunicati al Comune i nominativi dei cittadini/soggetti coinvolti.
4. I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.
5. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Castelfidardo.
6. Nei casi previsti dal presente regolamento, ed in ogni caso qualora previsto dagli accordi e/o dalle convenzioni di collaborazione, dovrà essere assicurata ai cittadini attivi adeguata preventiva formazione.

CAPO II

GLI INTERVENTI SUSSIDIARI

ARTICOLO 9

INIZIATIVE SUSSIDIARIE IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E FAMILIARE

1. Il Comune di Castelfidardo promuove ed incentiva le iniziative sussidiarie in ambito socio-assistenziale e familiare, nel rispetto dei principi indicati nel presente regolamento.
2. Sono riconosciute come d'interesse generale tutte le attività volte a sostenere ed a rafforzare l'istituto familiare, la tutela dei minori, degli anziani, dei disabili, la cura della persona nella sua integrità psico-fisica ed in generale le iniziative volte a sostenere e rafforzare la coesione del tessuto sociale.

ARTICOLO 10

INIZIATIVE SUSSIDIARIE IN AMBITO SCOLASTICO ED EDUCATIVO

1. Il Comune di Castelfidardo promuove ed incentiva le iniziative sussidiarie in ambito scolastico ed educativo, nel rispetto dei principi indicati nel presente regolamento.
2. Sono riconosciute come d'interesse generale tutte le attività volte a sostenere ed a rafforzare la formazione scolastica ed educativa per una corretta, equilibrata ed integrale crescita del minore nel rispetto dei principi della Costituzione e dei valori civili, etici e morali.
3. Sono riconosciute come d'interesse generale le iniziative sussidiarie, in ambito educativo-scolastico, volte a superare le barriere culturali, economiche, sociali e razziali ed a promuovere una autentica crescita umana anche in termini di valori, di conoscenze e di proposte formative.

ARTICOLO 11

MODALITA' SUSSIDIARIE DI SUPPORTO SCOLASTICO

4. Sono promosse ed incentivate, con modalità da definire mediante specifici provvedimenti, iniziative sussidiarie integrative di servizi di supporto scolastico, quali ad esempio:
 - a) Piedibus (trasporto scolastico per gli alunni delle elementari e medie inferiori che vengono accompagnati a piedi a scuola da adulti con le stesse modalità (percorsi, fermate) dello scuolabus);
 - b) Nonni vigili (sorveglianza di zone in prossimità delle scuole pubbliche dell'infanzia e primarie del territorio comunale, in concomitanza con gli orari di ingresso e di uscita, al fine di facilitare e rendere sicuro l'attraversamento pedonale e l'accesso alle medesime da parte dei minori);
 - c) Servizio di assistenza/supporto nei trasporto degli utenti delle scuole comunali all'interno dei pulmini scolastici;

- d) Servizi integrativi alla scuola, quali ad esempio il servizio di assistenza integrativa per l'estensione della mensa scolastica e del post-inserimento, attraverso le associazioni od i comitati dei genitori.

ARTICOLO 12

INIZIATIVE SUSSIDIARIE IN AMBITO CULTURALE

1. Il Comune di Castelfidardo promuove ed incentiva le iniziative sussidiarie in ambito culturale, nel rispetto dei principi indicati nel presente regolamento.
2. Sono riconosciute come d'interesse generale tutte le attività volte a sostenere ed a rafforzare la diffusione di una cultura della conoscenza, basata sul patrimonio comune di pensiero, scienza ed arte.
3. Sono altresì incentivate le forme di conoscenza e di valorizzazione della storia locale, dei relativi beni culturali e degli eventi che hanno segnato il nostro territorio.
4. Particolare collaborazione sarà assicurata alle istituzioni scolastiche ed ai soggetti istituzionalmente preposti alla trasmissione del sapere e delle conoscenze.

ARTICOLO 13

INIZIATIVE SUSSIDIARIE IN AMBITO AMBIENTALE E DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il Comune di Castelfidardo promuove ed incentiva le iniziative sussidiarie nei settori ambientali e di protezione civile, nel rispetto dei principi indicati nel presente regolamento.
2. Sono riconosciute come d'interesse generale tutte le attività volte a sostenere e ad incentivare la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, inteso come bene della collettività fondamentale per la salvaguardia dell'equilibrio biologico, per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei cittadini e per il sano ed equilibrato sviluppo della personalità umana.
3. In materia di tutela ambientale sono incentivate tutte le iniziative volte a tutelare, curare e valorizzare il patrimonio ambientale e naturalistico, attraverso:
 - attività di protezione e promozione ambientale attivate da associazioni/enti del settore;
 - attività degli ispettori ambientali, disciplinate da specifico regolamento comunale;
 - attività di cura e di manutenzione ordinaria, da terra, su aree verdi pubbliche, anche attrezzate, destinate alla fruizione pubblica (ad esempio mediante piccoli interventi quali potatura da terra, sfalci, raccolta di rifiuti abbandonati, svuotamento di cestini etc.);

- attività di cura, di custodia e di coltivazione nelle aree verdi pubbliche destinate a orti e giardini urbani;
 - attività di raccolta di legna e di materiale legnoso, da terra, nella aree demaniali comunali e nelle altre aree verdi comunali;
 - altre attività accessorie o complementari alle precedenti
4. Sono altresì riconosciute come d'interesse generale le attività di protezione civile, in particolare quelle del Gruppo comunale di protezione civile, regolarmente costituito ed iscritto nell'apposito elenco regionale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge nazionale e regionale.
 5. In particolare il Comune di Castelfidardo assicurare annualmente, nei limiti delle proprie capacità di bilancio, adeguate risorse per sostenere e valorizzare l'attività e gli interventi del Gruppo comunale di protezione civile.

ARTICOLO 14

INIZIATIVE SUSSIDIARIE PER IL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE

1. Sono promosse ed incentivate le iniziative sussidiarie nei settori della tutela, della cura, della gestione condivisa e degli interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico comunale.
2. L'intervento è finalizzato a:
 - a. integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - b. assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.
4. Nelle fattispecie indicate al comma 1 sono ricomprese, tra l'altro, le seguenti attività:
 - a. piccoli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sul patrimonio comunale, quale ad esempio su marciapiedi, su caditoie, su aree o spazi pubblici, su ingressi e passi carrai, su tratti stradali e relative pertinenze, ivi inclusi interventi di pulizia e sfalcio;
 - b. la fornitura e l'installazione nei parchi e nei giardini pubblici di piccole attrezzature sportive, di giochi pubblici, di componenti di arredo urbano o per aree attrezzate etc.;
 - c. la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti sportivi comunali e delle relative strutture;

d. la manutenzione ordinaria e/o straordinaria di locali o immobili di proprietà comunale.

5. Il Comune di Castelfidardo promuove e valorizza anche altri interventi sussidiari per valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, anche nel settore del recupero, della ristrutturazione e/o riqualificazione, nel rispetto delle norme di legge, anche settoriale, delle norme di contabilità pubblica, delle disposizioni dello Statuto comunale e dei vincoli di bilancio.

ARTICOLO 15

INIZIATIVE SUSSIDIARIE IN AMBITO SPORTIVO

1. Il Comune di Castelfidardo promuove ed incentiva le iniziative sussidiarie in ambito sportivo riconoscendone l'alto valore per la salute e per le finalità educativo-relazionali.
2. Sono riconosciute come d'interesse generale tutte le attività volte a sostenere ed a rafforzare la pratica sportiva, specie quella rivolta ai bambini ed ai ragazzi per un corretto, equilibrato e salutare sviluppo del minore nel rispetto dei principi della Costituzione e dei valori sociali, civili e morali.

ARTICOLO 16

SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DEL LAVORO GENERAZIONALE E DELL'INIZIATIVA ECONOMICA SOCIALE

1. Il Comune, nei limiti e secondo le modalità previste nel presente regolamento, valorizza la trasmissione intergenerazionale del sapere professionale e delle abilità tecnico-artigianali.
2. In particolare vengono promosse e valorizzate, anche in accordo con le istituzioni scolastiche e professionali, le iniziative volte a diffondere alle giovani generazioni, attraverso la presenza, la testimonianza e l'esempio dei soggetti della terza età o comunque non più in età lavorativa, il sapere professionale sviluppatosi nella comunità locale e le abilità tecnico artigiane delle aziende e dei centri produttivi del territorio.
3. Sono altresì valorizzate le iniziative che, nell'ambito delle finalità e dei principi espressi al precedente comma 2, promuovano la cultura artigianale ed imprenditoriale basata sul sapere e sulle conoscenze.

ARTICOLO 17

COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, presenti nel territorio, quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di recupero dei beni comuni e per le attività di servizio civico.
2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. Gli accordi e le convenzioni di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO III

PROCEDURE AMMINISTRATIVE ED ATTI CONSEGUENTI

ARTICOLO 18

PROPOSTE DI COLLABORAZIONE E LORO ATTUAZIONE

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini attivi negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la struttura organizzativa comunale (Settore), deputata alla gestione della proposta di collaborazione, comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni, in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti.
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
5. La proposta di collaborazione dovrà indicare:
 - a. generalità complete del proponente (singolo o associato);
 - b. possesso dei requisiti richiesti;
 - c. descrizione completa dell'attività-servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività-servizio da svolgere nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento;
 - d. disponibilità in termini di tempo;
 - e. eventuali attrezzature da mettere a disposizione.
5. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione degli uffici per una preliminare valutazione tecnica e finanziaria della proposta stessa, in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente, che deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta.

6. La struttura precedente, sulla base delle valutazioni acquisite, e previa eventuale acquisizione di elementi integrativi, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e la sottopone al vaglio della Giunta comunale.
7. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni, previa informativa alla Giunta comunale.
8. La proposta di collaborazione è sottoposta al vaglio della Giunta, che definisce anche le eventuali modalità di sostegno indicate nel precedente articolo 6.
9. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, se necessario ai sensi del successivo art.8, con la sottoscrizione di uno o più accordi e/o convenzioni, che rientrano tra le competenze gestionali del Responsabile di Settore.
10. Gli accordi e/o le convenzioni di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
11. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento. Qualora sia stabilito espressamente numero massimo di soggetti le proposte potranno essere selezionate utilizzando i criteri stabiliti dalla medesima Amministrazione.

ARTICOLO 19

ACCORDI E CONVENZIONI DI COLLABORAZIONE

1. Gli accordi e le convenzioni di collaborazione sono lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.
2. Il contenuto degli accordi e delle convenzioni varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Tali strumenti, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definiscono di norma:
 - a. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d. le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, valorizzazione e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dai rispettivi articoli del presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f. le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g. le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - h. le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;

- i. l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, e, ove, necessario, la dovuta formazione anche in materia di sicurezza;
 - j. il controllo e la vigilanza sull'andamento della collaborazione;
 - k. la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
 - l. le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
 - m. la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
 - n. le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. La realizzazione degli interventi di cura occasionale può non richiedere la sottoscrizione di accordi e le convenzioni di collaborazione del patto di collaborazione, ma unicamente di un disciplinare con cui il cittadino attivo si obbliga al rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.

CAPO IV

STRUMENTI E MODALITA' DI VALORIZZAZIONE E DI SOSTEGNO

ARTICOLO 20

STRUMENTI DI VALORIZZAZIONE E DI SOSTEGNO

Il Comune orienta la propria azione amministrativa a politiche di valorizzazione, di incentivo e di sostegno della sussidiarietà orizzontale di norma mediante le seguenti azioni e/o i seguenti interventi:

- a. valutando l'opportunità di non sovrapporre le proprie attività e/o dei propri servizi con quelli già adeguatamente espletati e assicurati dal soggetto privato, ovvero valutando l'opportunità di astenersi dal compimento di una nuova attività già svolta efficacemente ed in maniera adeguata da una formazione sociale;
- b. valutando l'opportunità di ridurre il perimetro d'azione pubblica, quale scelta politica volta all'accrescimento dello spazio d'iniziativa e degli ambiti d'intervento da parte dell'operatore privato;
- c. limitando o riducendo i monopoli di fatto su servizi o attività che possano bloccare o disincentivare l'intervento e l'iniziativa da parte degli operatori privati o dei soggetti della sussidiarietà orizzontale;
- d. riconoscendo espressamente all'attività sussidiaria la caratteristica e/o la qualifica di servizio pubblico o di pubblica utilità, mediante lo strumento della convenzione o dell'accreditamento;
- e. promuovendo le iniziative ed incentivando le attività mediante la creazione, ovvero il miglioramento, delle più idonee condizioni di svolgimento delle medesime, attraverso:

- a) l'erogazione diretta di contributi, ausili finanziari e sovvenzioni, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 e del relativo regolamento comunale;
 - b) la concessione di utilità economiche (es. disponibilità d'uso gratuito di beni e attrezzature comunali, ovvero concessione gratuita di un diritto reale su un immobile comunale finalizzato alla gestione di un servizio di rilevanza sociale, ovvero riduzioni di canoni o tariffe locali);
 - c) La riduzioni o la esenzioni di tributi comunali, in relazione al tipo di attività posta in essere (baratto amministrativo), come meglio indicato all'art. 21;
 - d) La concessione del patrocinio comunale e la pubblicizzazione delle attività mediante i canali di comunicazione pubblica;
 - e) La semplificazione normativa e lo snellimento procedurale, anche mediante la adeguata valorizzazione degli istituti del silenzio assenso, dell'autocertificazione e del non appesantimento procedimentale.
4. Altre forme di promozione e di valorizzazione di iniziative sussidiarie possono essere attuate dal Comune di Castelfidardo nel rispetto dei principi di legge, delle norme di contabilità pubblica e dei vincoli di bilancio.

ARTICOLO 21

BARATTO AMMINISTRATIVO

1. Il Comune di Castelfidardo con il presente regolamento definisce i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati, purché individuati all'interno del territorio comunale.
2. Gli interventi possono riguardare:
- a) *la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade;*
 - b) *il decoro e l'arredo urbano;*
 - c) *il recupero ed il riuso, con finalità di interesse generale, di aree e di beni inutilizzati e di aree ed immobili pubblici;*
 - d) *la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano;*
 - e) *altre attività o iniziative strumentali e/o complementari a quelle indicate ai punti da a) a d).*
3. Entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione la Giunta comunale può proporre al consiglio comunale l'ammontare massimo complessivo, da prevedere nel bilancio medesimo e nei corrispondenti esercizi pluriennali, relativo ai tributi e/o altre entrate patrimoniali comunali oggetto di riduzione e/o di esenzione, compensabile mediante l'attivazione e l'attuazione degli accordi e/o delle convenzioni di collaborazione. In tal caso la Giunta può anche prevedere, ai fini dell'accesso al baratto amministrativo, anche criteri reddituali legati ad oggettive difficoltà economiche, desumibili, ad esempio, dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
4. In ogni caso, anche qualora non trovi applicazione la fattispecie prevista al comma 3, l'ente può sempre valutare ed attuare l'istituto del baratto amministrativo qualora i cittadini singoli o associati presentino una idonea proposta di iniziativa sussidiaria.
4. Il Comune non può prevedere l'applicazione del baratto amministrativo con riferimento ad eventuali debiti tributari e/o patrimoniali del contribuente, né a situazioni di morosità pregressa.

5. Gli accordi e le convenzioni di collaborazione debbono obbligatoriamente stabilire il limite temporale di applicazione delle riduzioni e/o delle esenzioni di tributi o canoni comunali, che comunque non può superare la durata temporale triennale.

6. Ai fini della quantificazione dell'importo della riduzione e/o dell'esenzione del tributo e/o dell'entrata patrimoniale comunale, l'Amministrazione comunale deve definire, nel dettaglio dell'accordo e/o delle convenzioni di collaborazione, i criteri e le quantificazioni degli interventi e delle attività da svolgere, secondo criteri di responsabilità, congruità e ragionevolezza, potendo a tal fine utilizzare anche valorizzazione oraria del servizio offerto dal cittadino, singolo o associato.

7. Nell'accordo e/o nelle convenzioni di collaborazione Il Comune dovrà anche definire nel dettaglio quale/i tributo/i e/o entrate patrimoniali comunali siano interessati alla riduzione e/o esenzione, secondo criteri di ragionevolezza e di corrispondenza ed inerenza tra beneficio reso ed agevolazione concessa, previa adeguata motivazione.

8. Il Comune deve altresì individuare ed assicurare idonee forme di controllo e di verifica degli interventi sussidiari indicati al presente articolo.

9. Per l'esame istruttorio e per l'iter procedurale si applicano le disposizioni previste dall'art. 18 del presente Regolamento, in quanto compatibili.

10. Lo strumento del baratto amministrativo, generando dal punto di vista economico un mancato gettito di tributi/entrate rispetto allo stanziamento iniziale, dovrà essere tenuto in debito conto nel bilancio dell'ente. A tal proposito rileva la contabilità finanziaria potenziata, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, che include nei propri principi anche la registrazione delle obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

ARTICOLO 22

AUTOFINANZIAMENTO

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le attività disciplinate nel presente regolamento a condizione che siano garantite la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale conforme utilizzo, ed in generale il rispetto dei principi ivi indicati.

2. A tal fine le eventuali raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito degli accordi e/o convenzioni di collaborazione, dovranno assicurare tutte le seguenti condizioni:

- a) si tratti di iniziative occasionali;
- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) gli eventuali beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

3. Gli accordi e le convenzioni di collaborazione possono prevedere inoltre:

- a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini.

CAPO V

RESPONSABILITA' E VIGILANZA

ARTICOLO 23

ASSICURAZIONE

1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

2. Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali o alle imprese di cui all'art. 4, le stesse dovranno provvedere a propria cura e spese agli adempimenti assicurativi necessari.

3. Il cittadino attivo/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative, senza possibili rivalse nei confronti del Comune.

ARTICOLO 24

MATERIALE DI CONSUMO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito negli accordi e/o nelle convenzioni di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal comune, ovvero verifica che i cittadini e/o le associazioni ne siano autonomamente muniti in maniera adeguata.

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti dal Comune in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

ARTICOLO 25

PREVENZIONE DEI RISCHI

1. La struttura comunale competente, già deputata alla gestione della proposta di collaborazione, se necessario anche con il supporto del RSPP (Responsabile del servizio di protezione e prevenzione) del Comune, fornisce ai cittadini attivi, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per le attività di interesse generale e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare e, ove necessario, assicura la formazione.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.

3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, il Comune individua un supervisore cui spetta anche il compito di verificare il rispetto della previsione di cui ai precedenti commi 1. e 2., nonché delle modalità di intervento indicate negli accordi e le convenzioni di collaborazione.

4. Gli accordi e le convenzioni di collaborazione disciplinano le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

ARTICOLO 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTO DELLE RESPONSABILITA'

1. Gli accordi e le convenzioni di collaborazione indicano e disciplinano in modo puntuale i compiti concordati tra l'Amministrazione ed i cittadini attivi e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, alla valorizzazione ed al recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, alla valorizzazione ed al recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27

CLAUSOLE INTERPRETATIVE E DI AGGIORNAMENTO

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla gestione condivisa dei beni comuni urbani, secondo i principi generali indicati all'art. 2.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dell'Amministrazione e della struttura comunale chiamate ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione annuale.
3. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

ARTICOLO 28

NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dall'approvazione della relativa deliberazione consiliare.
2. Le norme del presente regolamento prevalgono su quelle incompatibili contenute nei vigenti regolamenti comunali, ivi inclusi i regolamenti sui tributi e sui canoni comunali.
3. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno, a seguito del quale l'Amministrazione, previa verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, dell'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi si riserva di proporre al Consiglio comunale eventuali modifiche e/o integrazioni.
4. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di

adottare interventi correttivi.

5. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore, gli uffici comunali hanno l'obbligo di predisporre tutta la modulistica necessaria ai fini della sua completa attuazione.